



**Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA, SORVEGLIANZA E  
MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATA PARCO  
IQBAL.**

In esecuzione della determinazione dirigenziale del 5° Settore n°411 del 23/05/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nel Palazzo Comunale, fra:

- Il Dott. Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, nato a Pelago (FI) il 20/01/1958, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Direttore del 5° Settore “Servizi Tecnici / Valorizzazione del territorio” del Comune di Campi Bisenzio (C.F. 80016750483);

e

- il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua veste di \_\_\_\_\_ della Associazione di \_\_\_\_\_ denominata \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ in via, -----  
----- C.F. \_\_\_\_\_, iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni con il N. \_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Campi Bisenzio e l’Associazione “ \_\_\_\_\_”, per la custodia, sorveglianza e manutenzione dell’area a verde di proprietà comunale denominata “Parco Iqbal”, quale risultante dalla planimetria e scheda tecnica allegato A) alla presente convenzione.

La superficie complessiva dell’area è di mq. 15.800 circa.

**Art. 2 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

L’Associazione dovrà provvedere a propria cura e spese allo svolgimento delle seguenti attività i lavori di manutenzione e di tutela dell’area a verde assegnata e, nello specifico:

- apertura e chiusura, secondo gli orari concordati con l’Amministrazione Comunale;
- sorveglianza delle attrezzature di arredo urbano (panchine, lampioni, fontane, etc.);
- pulizia generica delle aree a verde e/o pavimentate, con asportazione dei rifiuti;
- pulizia giornaliera dei servizi igienici, e comunque secondo necessità;
- taglio dell’erba che dovrà essere mantenuta costantemente ad un altezza di 5 – 10 cm.;
- manutenzione ordinaria per il mantenimento di piante ed essenze arboree, comprese quelle in vaso, nonché di aiuole ed aree verdi;

- piccoli interventi di ordinaria manutenzione sulle strutture;
- servizio di supporto per manifestazioni pubbliche.

L'Associazione dovrà:

- consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Campi Bisenzio o di altri enti interessati relativamente a lavori di carattere pubblico;
- segnalare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc..., presenti eventualmente nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico.

### **Art. 3 – CONSERVAZIONE DELL'AREA**

L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 4 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, le seguenti attività:

- a) gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione;
- b) la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti, postime forestale) e arredi (panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, ecc...);
- c) il controllo statico delle alberature, se presenti;
- d) gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione dell'area;
- e) gli oneri relativi ai consumi idrici.

Per quanto ricompreso nel punto b) l'intervento può essere realizzato dal soggetto affidatario previo accordo con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5 – CONTROLLI SULLO STATO DELL'AREA A VERDE**

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dal contraente.

L'ufficio Lavori Pubblici provvederà a periodiche verifiche sulla corretta manutenzione dell'area a verde.

### **Art. 6 – DIVIETI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE**

E' fatto divieto all'Associazione di cedere a terzi le attività oggetto di convenzione.

Il soggetto affidatario si impegna a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Associazione assicura i propri aderenti inseriti nelle attività indicate all'art. 2 contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, con capitali assicurati per persona non inferiori a € 50.000,00 in caso morte e di € 75.000,00 in caso invalidità permanente, ed inoltre assicura per la responsabilità civile per i terzi e i prestatori di lavoro, con adeguati massimali.

L'Associazione si impegna a fornire tempestivamente copia della/e polizza/e al Comune

#### **Art. 8 – RIMBORSO SPESE**

L'Amministrazione comunale provvede ad erogare al Contraente un rimborso spese annuo che, sulla base della tipologia e della consistenza dell'area, è pari al massimo ad € 15.010,00, determinato sulla base dell'importo massimo di € 0,95 al metro quadrato per una superficie di mq. 15.800.

Il rimborso verrà liquidato in quattro tranches trimestrali posticipate, previa presentazione di una relazione sui servizi e sulle attività effettivamente svolte, accompagnata da un rendiconto a consuntivo, al quale dovranno essere allegati i documenti giustificativi delle spese.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto affidatario. L'importo di dette spese dovrà essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (massimo 10%).

Sono ammesse al rimborso, fino alla concorrenza massima dell'importo sopra indicato, i seguenti oneri e spese:

- spese per la copertura assicurativa;
- spese per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;
- spese per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione e tutela dell'area verde;
- spese per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione di impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione, ecc. presenti nell'area affidata in gestione;
- spese per eventuale acquisto di concimi;
- spese vive degli aderenti: attrezzature, vestiario, trasporti (carburanti e rimborso spese per trasporto pubblico);
- spese generali relative alla specifica attività.

L'Amministrazione si riserva la possibilità, per esigenze motivate dell'Associazione, di anticipare il 30% dell'importo annuo massimo rimborsabile.

#### **Art. 9 - DURATA**

La convenzione avrà durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.

Nel caso in cui il soggetto affidatario risultasse inadempiente, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, fatto salvo, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare la convenzione a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico.

Qualora l'affidatario intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il Comune deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

Nel caso in cui l'Associazione non ricada in inadempienze e svolga in maniera diligente le attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare la stessa per un equivalente periodo.

**Art. 10 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**

Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione, che non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del Comune.

**Art. 11 - CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale del Foro di Firenze.

**Art. 12 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non specificatamente previsto dalla convenzione, le parti rimandano alle disposizioni del codice civile ed alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.

**Art. 13 – REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 639 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEL 5° SETTORE

---

L' ASSOCIAZIONE

---